

**REGOLAMENTO (CEE) N. 590/87 DELLA COMMISSIONE**

del 27 febbraio 1987

**che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 292/87 <sup>(4)</sup>, ha fissato il prelievo ridotto applica-

bile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre fissare il prelievo conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il prelievo all'importazione in Portogallo applicabile allo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 59 dell'1. 3. 1986, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 30 del 31. 1. 1987, pag. 9.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 27 febbraio 1987, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi**

*(in ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo ridotto
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : B. Zuccheri greggi : I. destinati a essere raffinati	30,28